



CITTA' DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

***REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO***

Approvato con deliberazione consiliare n° 33 del 30.07.2011

BUCCHIANICO, li 20luglio 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO F.F.
Geom. TUCCI Teresa

Art.1
Istituzione della Commissione

Il presente regolamento ne disciplina il funzionamento e le attribuzioni.

Art. 2
Composizione della Commissione

1. La Commissione per il Paesaggio è formata dal Responsabile del servizio tecnico del Comune e da due componenti esterni all'ente, aventi i requisiti di cui alla D.G.R. n° 1152 del 27.11.2008 scelti in base alle candidature pervenute.

Art. 3
Nomina

1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico che assume la Presidenza.
2. Il Presidente nomina anche il Vicepresidente ed i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento ovvero in caso di morte o dimissioni.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

Art. 4
Scadenza

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per la durata dell'Amministrazione comunale;
2. Allo scadere di tale periodo la Commissione decadrà dell'incarico, ma continuerà a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 5
Incompatibilità

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente e componente della Commissione per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di consigliere comunale o circoscrizionale, ovvero di componente della Giunta Comunale;

Art. 6

Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

Art. 7

Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art.5 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Art. 8

Assenze ingiustificate

1. I membri della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio.

Art. 9

Attribuzioni della Commissione

- 1 La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
 - alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
 - ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Abruzzo, nonché agli altri atti di natura paesistica.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero nei casi elencati nel successivo comma, nonché, per l'originalità delle questione trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
4. La commissione per il paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;

- b) esprime il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- c) determina e irroga le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

5. La commissione per il paesaggio può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la regolare situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) attivare canali di consultazione e confronto con la competente Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali.

6. La commissione per il paesaggio, nell'esprimere il parere di cui al comma 4 lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

7. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la commissione per il paesaggio esprime il proprio parere:

- prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- facendo riferimento ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad es. Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, PRG/PRE).

Art. 10 **Convocazione**

1. La Commissione per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità prioritaria, anticipata via fax o all'indirizzo di posta elettronica.
3. Al fine di garantire ai commissari la possibilità di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione sarà messa a disposizione degli stessi presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Allorquando l'Amministrazione Comunale abbia necessità di richiedere un qualificato parere della Commissione del Paesaggio, potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art. 11 **Ordine del giorno**

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

Art.12

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.
2. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 13

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
2. Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni.

Art. 14

Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da persona delegata dal Presidente interna all'Ente o Esterna allo stesso. Il Segretario non ha diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e deve contenere:
 - l'indicazione dei presenti;
 - il parere motivato;
 - eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime;
3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la data della seduta di commissione.

Art. 15

Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

Art. 16

Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

Art. 17

Indennità

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla commissione per il paesaggio è gratuita, salvo rimborso spese di viaggio da commisurarsi ad 1/5 del costo di un litro di carburante per ogni Km percorso.

Art. 18

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.